



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 5 dell'8 gennaio 2013.

“Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010 n. 370, e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO in particolare l’art. 83 del citato Decreto Legislativo, secondo cui:

“ 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».



ORIGINALE

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 30 novembre 2012 relativa a: “Contrasto al fenomeno mafioso nel settore dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO che per costante orientamento la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui:

“L’informativa antimafia atipica trova applicazione nelle ipotesi in cui gli indizi non assumono caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da giustificare un effetto interdittivo automatico e può essere legittimamente



emessa in base ad elementi specifici, mancando una rigida e tassativa previsione normativa delle fattispecie costitutive; la maggiore elasticità del potere riconosciuto in sede di informativa atipica trova quale contrappeso un potere valutativo dell'Amministrazione circa l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'impresa interessata" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI - Sentenza 6 maggio 2008, n. 2014);

"Nel caso di informative antimafia atipiche, l'Amministrazione appaltante deve procedere ad una valutazione autonoma e discrezionale, della quale invece dette informazioni costituiscono il presupposto" (cfr. Tar Lazio - Roma, sez. I - Sentenza 18 ottobre 2010, n. 32839);

"Il criterio distintivo tra informative antimafia "tipiche" ed "atipiche" si rinviene nella circostanza che, diversamente dall'informativa "tipica", che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall'art. 4 d.lgs. n.490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell'impresa), la c.d. informativa "atipica" non ha carattere di per sé interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A. Pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su elementi, anche indiziari, ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo" (cfr. Consiglio di Stato, sez.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

VI - Sentenza 20 gennaio 2011, n. 396);

CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta odierna, ricorda che la legislazione antimafia in materia di pubblica amministrazione è finalizzata a prevenire infiltrazioni in tutte le procedure relative ad appalti, autorizzazioni, concessioni, erogazioni di contributi e convenzioni, che non rientrino nei casi esclusi dal citato decreto legislativo n. 159/2011 e che, in considerazione della notevole permeabilità del sistema economico siciliano rispetto alle aggressioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, a danno anche della libera concorrenza, è intendimento del Governo regionale dare piena attuazione alla normativa antimafia; che, pertanto, occorre impartire ulteriori disposizioni in materia prevedendo che:

- tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti;
- l'Amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia nei casi previsti dal citato decreto legislativo n. 159/2011 e che tale obbligo deve essere esteso anche alle Società partecipate dalla Regione Siciliana;
- ove si acquisiscano informative tipiche si dovrà procedere all'immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia;
- per contratti pluriennali l'Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti;
- in caso di acquisizione di informativa atipica i Dipartimenti regionali



- dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l'eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni;
- decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione o dell'affidamento;
 - gli Assessori sono obbligati a sottoporre alla Giunta regionale i casi di conferma dell'aggiudicazione o dell'affidamento;
 - la predetta procedura vale anche per gli affidamenti in essere;
 - nel caso in cui sia disattesa la presente deliberazione si avvierà il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente;

RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:


- tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti;
- l'Amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia nei casi previsti dal citato decreto legislativo n. 159/2011 e che tale obbligo deve essere esteso anche alle Società partecipate dalla Regione Siciliana;
- ove si acquisiscano informative tipiche si dovrà procedere all'immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia;



- per contratti pluriennali l'Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti;
- in caso di acquisizione di informativa atipica i Dipartimenti regionali dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l'eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni;
- decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione o dell'affidamento;
- gli Assessori sono obbligati a sottoporre alla Giunta regionale i casi di conferma dell'aggiudicazione o dell'affidamento;
- la predetta procedura vale anche per gli affidamenti in essere;
- nel caso in cui sia disattesa la presente deliberazione si avvierà il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.

IL SEGRETARIO

(M.G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)



BM